



CONTRIBUTO

***ATTO DEL GOVERNO N. 3
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE***

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA
DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 5 AGOSTO
2022, N. 118**

Roma, 6 dicembre 2022

Lo schema di decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riflette l'intento del legislatore di introdurre una disciplina di carattere generale che risponda ai principi e criteri direttivi previsti nell'articolo 8 della legge delega 118/22 e all'impegno che il Governo italiano ha preso con le istituzioni europee nell'ambito delle riforme abilitanti per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Si apprezza lo sforzo compiuto dal Governo per offrire a tutte le istituzioni della Repubblica un nuovo quadro di riferimento nella materia dei servizi pubblici, nel rispetto delle competenze legislative statali per l'attuazione dei principi costituzionali, con la scelta di favorire la concorrenza e l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere g) e p), della Costituzione.

Vanno in questa direzione le disposizioni che attuano i principi della delega sulla separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e la previsione di una disciplina peculiare dei regimi di gestione delle reti e delle infrastrutture di proprietà pubblica rispetto alla gestione dei servizi.

Considerata la portata abilitante di questa riforma l'UPI apprezza che le disposizioni in essa contenute sono qualificate quali "*norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica*" e ritiene, allo stesso tempo, auspicabile una semplificazione del testo che si limiti alla scrittura di una normativa di principio e preveda un congruo tempo per l'adeguamento delle diverse discipline settoriali da parte del legislatore statale e regionale.

Nel merito del provvedimento l'UPI ritiene che, a partire dalla scelta compiuta dal Governo, siano precisate meglio le funzioni che i diversi enti territoriali svolgono nel sistema dei servizi pubblici locali.

L'Unione delle Province d'Italia, proprio a partire dai principi contenuti nella legge delega, ha su questa materia svolto una riflessione generale nelle proposte contenute nella piattaforma per la XIX legislatura che è stata inviata al Governo, nella quale si propone di "*riorganizzare sulla dimensione territoriale provinciale i servizi pubblici a rilevanza economica locale (a partire dal governo degli ATO Acqua, ATO rifiuti, ATO gas, ATO trasporti)*" e di "*rafforzare le funzioni delle Province come naturali Centri di Competenza a supporto dei Comuni del territorio*", per conseguire economie di scala e semplificare l'amministrazione pubblica a livello locale, attraverso la collaborazione tra i Comuni (singoli e associati) e le Province.

Nelle riunioni tecniche che si sono svolte in vista dell'Intesa in Conferenza unificata sullo schema di decreto, il Governo ha accolto molte delle proposte avanzate dall'UPI relativamente alla valorizzazione delle Province nelle loro funzioni di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio.

Restano invece poco chiari i ruoli che i diversi enti territoriali dovrebbero svolgere nel riordino dei servizi pubblici locali secondo i principi e i criteri direttivi previsti nella delega in attuazione di quanto previsto dalle normative comunitarie.

I servizi di interesse economico generale di livello locale, infatti, rientrano (come previsto nell'articolo 1, comma 4, del decreto) tra *“le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali ... al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale”*.

Il decreto, pertanto, dovrebbe chiarire che le Regioni, in questa materia, hanno una competenza legislativa nella scrittura delle discipline di settore ma devono rispettare il ruolo degli enti locali nella organizzazione e gestione dei servizi.

I Comuni (singoli e associati) hanno un ruolo essenziale nella gestione dei servizi pubblici locali di loro competenza e nella scelta di assumere una gestione in house o di affidare a terzi un servizio.

Le Province (e le Città metropolitane) sono gli enti locali di governo intorno ai quali riorganizzare le funzioni di organizzazione e di monitoraggio dei servizi pubblici locali per la gestione degli ambiti ottimali previsti nelle leggi di settore.

La dimensione provinciale di area vasta è infatti la sede ottimale per monitorare le gestioni dei servizi a livello locale e accompagnare i processi di aggregazione, semplificando gli adempimenti dei Comuni e degli enti locali previsti dalla normativa vigente.

Nel testo del provvedimento, come modificato dal Governo con l'intesa in Conferenza unificata, si ripropone il seguente emendamento, già illustrato da tutti i livelli di governo territoriale in sede tecnica.

All'articolo 5, comma 2, sono soppresse le parole “preferibilmente su scala regionale o comunque”.

Nel testo del provvedimento, come modificato dal Governo con l'intesa in Conferenza unificata, si propone di semplificare gli adempimenti dei Comuni e degli enti locali previsti dal decreto.

All'articolo 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: “Le Province e le Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56, raccolgono ed elaborano i dati sull'evoluzione delle situazioni gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica locale. A tal fine elaborano, in collaborazione con gli enti locali, le Regioni, i Ministeri competenti, l'ANAC e l'Osservatorio per i servizi pubblici locali, una relazione che è aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. In sede di prima applicazione, la relazione è elaborata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”